

La **Legge 207 del 30/12/2024 (Legge di Bilancio 2025)** ha introdotto alcune modifiche significative, in vigore dal **1° gennaio 2025**. In particolare, l'art. 1, commi da 81 a 83, modifica l'art. 51 del TUIR (DPR 917/1986), introducendo l'obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea, pena la mancata esclusione dal reddito imponibile del rimborso riconosciuto al lavoratore.

## **Principali modifiche operative:**

### **1. Rimborsi non tassati per spese tracciabili:**

In precedenza, i rimborsi relativi a spese sostenute durante missioni o trasferte non concorrevano a formare reddito imponibile. Tuttavia, **per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025**, relative a:

- Prestazioni alberghiere,
- Somministrazioni di alimenti e bevande,
- Trasporti per servizi pubblici non di linea (taxi, noleggio auto, noleggio con conducente),

sarà necessario utilizzare **strumenti di pagamento tracciabili**, come definiti dall'art. 23 del Dlgs 241/1997:

- Carte di credito;
- Carte di debito (bancomat);
- Bonifici bancari o postali;
- Assegni bancari o circolari;
- Altri metodi di pagamento elettronico.

**Solo in caso di pagamento tracciabile, il rimborso non sarà soggetto a tassazione.**

### **2. Documentazione richiesta:**

Per ottenere il rimborso, il dipendente dovrà presentare:

- I giustificativi della spesa (fattura o ricevuta fiscale);
- Le idonee attestazioni di pagamento tracciabile.

L'Amministrazione, a sua volta, sarà tenuta a verificare la correttezza e completezza della documentazione fornita.

### **3. Pagamenti in contanti:**

In caso di spese sostenute in contanti, sarà comunque possibile procedere al rimborso. Tuttavia:

- L'importo rimborsato sarà assoggettato a tassazione IRPEF e concorrerà a formare reddito per il dipendente;

Cineca ha inviato una comunicazione sulle modifiche apportate all'applicativo missioni per adeguarlo alle nuove disposizioni normative.

*“Come già anticipato nella nostra comunicazione del 6 dicembre, la legge finanziaria 2025 (L. 207/2024) all’art. 1 comma 81 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese.*

*In particolare, a decorrere dal 2025 la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tipicamente taxi e auto a noleggio), sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciabili. Questo sia nel caso le spese siano addebitate direttamente al committente, che nel caso siano rimborsate al proprio personale per le missioni effettuate, o siano rimborsate ai lavoratori autonomi che le hanno sostenute.*

*La mancata osservanza di questa norma comporterà sia la perdita del diritto alla deduzione fiscale del relativo costo da parte dell’ente, che la tassazione in busta paga per il dipendente delle spese rimborsate che siano state pagate in contanti.*

*Per poter gestire le nuove disposizioni normative, verranno apportate le seguenti modifiche agli applicativi U-web Missioni e Ugov Missioni.*

### **TABELLE DI CONFIGURAZIONE:**

*A livello di configurazione nella tabella che contiene le tipologie di spesa da gestire nel modulo missioni è stata aggiunta l’informazione sull’obbligo di tracciabilità, in modo da poter distinguere le tipologie per cui sussiste l’obbligo dalle altre. A oggi, infatti, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembrano escluse dall’obbligo di tracciabilità, oltre alle spese di viaggio con mezzi di linea, anche le tipologie di spesa che non sono né di viaggio, né di vitto, né di alloggio, come ad esempio le spese di parcheggio, per visti, assicurazioni, vaccinazione ecc. per cui già il TUIR fissa una soglia di esenzione giornaliera pari a 15,49 per le missioni in Italia e 25,82 per quelle all’estero.*

### **U-WEB MISSIONI**

*Per chi utilizza il modulo U-web missioni, quando si richiede il rimborso della missione, nelle spese a consuntivo, per le tipologie di spese per cui è stato indicato l’obbligo di tracciabilità, comparirà in inserimento delle spese un ulteriore flag ‘Pagamento non tracciabile’. Il soggetto dovrà attivare tale campo in tutti i casi in cui abbia sostenuto la spesa in contanti, o con altro mezzo di pagamento non ritenuto tracciabile dall’Agenzia delle Entrate.*

*Per chi ha attivato in U-web la dematerializzazione dei giustificativi di spesa, nelle spese a consuntivo, per le spese con obbligo di tracciabilità per cui il richiedente non abbia attivato il flag ‘Pagamento non tracciabile’, diventerà obbligatorio inserire la tipologia di allegato,*

*perché il sistema deve verificare che sia presente oltre al giustificativo di spesa anche un documento che attesti la tipologia di pagamento effettuato.*

*Al momento ipotizziamo che l'Agenzia delle Entrate accetterà come attestazione del pagamento tracciabile, i giustificativi di spesa che indichino in fondo il tipo di pagamento effettuato.*

*Per tale motivo, nel pannello di inserimento degli allegati per queste tipologie di spesa, il richiedente avrà da compilare anche il campo tipo allegato in cui verranno mostrate le seguenti 3 tipologie di documenti:*

- *Giustificativo di spesa con indicazione del tipo pagamento*
- *Attestazione del tipo di pagamento del giustificativo*
- *Giustificativo di spesa senza indicazione del tipo pagamento*

*Il tipo allegato 1 è alternativo agli altri 2*

*Per poter inviare la richiesta di rimborso, ogni spesa con obbligo di tracciabilità per cui il richiedente non abbia attivato il flag 'Pagamento non tracciabile', deve avere almeno un allegato con tipo 'Giustificativo di spesa con indicazione del tipo pagamento', o almeno 2 allegati di cui uno con tipo 'Giustificativo di spesa senza indicazione del tipo pagamento' e uno con tipo 'Attestazione del tipo di pagamento del giustificativo'.*

*Le modifiche dettagliate sopra verranno applicate su tutte le missioni che abbiano data inizio maggiore/uguale al 1 gennaio 2025.*

*Questo perché, come indicavamo, ipotizziamo che sulle missioni effettuate nel 2024 e rimborsate nel 2025, non si debba applicare la nuova normativa. Resta il dubbio di come vadano trattate le missioni svolte a cavallo tra il 2024 e 2025. Si spera che l'Agenzia delle Entrate chiarisca presto questi aspetti.*

*Le modifiche sopra descritte saranno rilasciate e disponibili per l'installazione da venerdì 24 gennaio 2025."*